



Aprile 2015

Modello 730/2015 precompilato

Si avvicina il debutto del Modello 730/2015 precompilato, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate dal 15 Aprile prossimo. I grattacapi non mancano, il vespaio delle normative sono tante. Il Fisco, comunque, intensifica gli sforzi per informare adeguatamente i contribuenti e possibilmente chiarire alcune domande più frequenti, contenute nella *circolare 11/E /2015*. Sono trattati tutti gli aspetti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata, dalla platea di riferimento alle modalità di accesso alla possibilità di eseguire modifiche o integrazioni alla responsabilità degli intermediari.

I destinatari del 730 precompilato sono i titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilato per i quali i Sostituti d'imposta hanno trasmesso nei tempi previsti, entro il 9 marzo, la Certificazione Unica 2015. Sono esclusi i pensionati e i parlamentari europei. Nel dettaglio, oltre ai dipendenti, il 730/2015 precompilato riguarda i titolari dei redditi elencati nell'*articolo 50 del TUIR*, il testo unico delle imposte sui redditi (*legge 917/1986*), *lettere a, c, c-bis, d, g, i, l*, (*esclusi i parlamentari europei*); nel 2014 hanno presentato il 730 oppure UNICO persone fisiche o UNICO mini pur avendo diritto di presentare il 730. Possono aver presentato, oltre al 730, anche i quadri RM, RT e RW di UNICO. Attenzione: nel caso in cui il 730/2014 sia stato presentato in forma congiunta, sono predisposti due diversi modelli 730/2015, uno per ogni coniuge. Se i coniugi vogliono ripresentare la dichiarazione 2015 in forma congiunta, devono rivolgersi al CAF, al sostituto d'imposta o al professionista dell'assistenza fiscale. Altro caso specifico: chi per l'anno di imposta 2013 ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali è ancora in corso la liquidazione automatizzata, non riceverà il 730/2015 precompilato. Infine, il 730/2015 non viene predisposto per contribuenti a partita IVA almeno per un giorno nel 2014 (con l'eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero), per i minorenni o per chi deve presentare la dichiarazione attraverso un altro soggetto (genitore o rappresentante legale). Gli elementi che fanno parte della dichiarazione precompilata e che quindi saranno disponibili dal 15 aprile sono: Modello 730 precompilato (redditi periodo d'imposta 2014) e il foglio informativo con l'elenco delle informazioni per la dichiarazione precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate che sono suddivise in base ai quadri del 730, indicando le fonti e specificando se il dato è stato utilizzato per la dichiarazione. Se il dato non è

utilizzato, compare uno specifico simbolo che rimanda il contribuente al sito di assistenza sul 730/precompilato che contiene le varie motivazioni. Può succedere, ad esempio, che non siano inseriti nel 730/precompilato i dati del mutuo se sono superiori a quelli della dichiarazione precedente. In questo caso, il contribuente integrerà la dichiarazione in quanto, i dati a disposizione del Fisco per l'elaborazione delle dichiarazioni precompilate sono quelli inseriti nel CU 2015, così anche le quote d'interessi passivi e relativi oneri accessori dei mutui in corso; i premi di assicurazione sulla vita causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali e assistenziali, alcuni dati relativi alla dichiarazione precedente (eccedenze d'imposta, residui dei crediti d'imposta, rate annuali detraibili relativi a oneri degli anni precedenti, eventuale maggior credito, dati di terreni e fabbricati integrati con eventuali novità presenti in Catasto); esito della liquidazione della dichiarazione: se al Fisco manca un elemento per procedere alla liquidazione delle tasse, l'esito sarà disponibile dopo le integrazioni.

Le normative sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia dello scorso 23 febbraio. Il contribuente può accedere all'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzando *Fisconline* o la *Carta Nazionale dei Servizi*. L'abilitazione a Fisconline può essere richiesta online, presso gli uffici dell'Agenzia oppure per telefono. Viene rilasciata immediatamente una prima parte del PIN, mentre la seconda parte, unitamente alla password, viene inviata a casa. Solo nel caso in cui il contribuente vada direttamente in un ufficio dell'Agenzia, riceve subito una password provvisoria con cui può accedere, in attesa della seconda parte del PIN che è comunicato in seguito via internet. E' sempre possibile dare delega a CAF, sostituto d'imposta o intermediario abilitato.

Attenzione: se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel 2015, il nuovo sostituto non può accedere alla dichiarazione dell'anno precedente, e quindi il contribuente dovrà o presentare il 730 al nuovo sostituto con modalità ordinarie oppure rivolgersi a un CAF o professionista abilitato.

Il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione direttamente online. Se non ha un sostituto d'imposta che può eseguire un conguaglio, può effettuare l'eventuale versamento dovuto tramite modello F24 utilizzando la specifica applicazione presente sul sito, oppure indicare il conto corrente su cui ricevere l'eventuale rimborso.

La dichiarazione si considera accettata se non sono effettuate modifiche oppure se queste ultime non incidono sulla determinazione del reddito, riguardando solo dati anagrafici (ad eccezione del comune di domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulle addizionali IRPEF), dati identificativi del soggetto che esegue il conguaglio, codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, compilazione del quadro " I " per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730, scelta della misura di versamento degli acconti, richiesta di suddivisione in rate mensili. L'accettazione della dichiarazione precompilata necessita la crocetta nella casella indicata. In tutte le ipotesi diverse da quelle

appena descritte, eventuali cambiamenti comportano una modifica, e va quindi barrata la casella “*Dichiarazione Precompilata – Modificata*”.

Importante: l’eventuale conferma di un maggior credito risultante dalla dichiarazione precedente, costituisce modifica della dichiarazione precompilata (se non la conferma fosse già stata effettuata dal contribuente prima dell’invio del Modello 730/precompilato, caso in cui il credito confluisce direttamente nel quadro “ F “ della dichiarazione). Il contribuente può presentare il 730/2015 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate con modalità online, tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato (commercialista e via dicendo). A partire dal 15 aprile, come detto, la dichiarazione è consultabile. Poi, dal primo maggio sarà possibile effettuare modifiche e integrazioni, oppure accettare la dichiarazione. Il termine ultimo di presentazione è il **7** luglio. Una delle novità relative al 730/2015 precompilato è che, se accettato senza modifiche, evita i controlli documentali dell’Agenzia delle Entrate e anche il controllo preventivo in caso di detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze d’imposta con rimborso superiore ai 4mila euro. Se però sono effettuate modifiche, i controlli sono gli stessi previsti per il 730 ordinario. Se la dichiarazione è presentata tramite intermediario, con o senza modifiche, i controlli sono effettuati nei confronti del CAF o professionista. Se il CAF o professionista appone un visto di conformità infedele paga direttamente l’eventuale importo corrispondente a imposta, interessi e sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa se l’infedeltà del visto è determinata da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per beneficiare di una detrazione d’imposta. Se l’intermediario riscontra un errore dopo l’invio della dichiarazione, può rettificare entro il 10 novembre, e in questo caso la sua responsabilità è limitata al pagamento della sanzione, che può essere ridotta se anch’essa versata entro il 10 novembre. (Fonte: [Circolare Agenzia delle Entrate 11/E 2015](#)).

COLF e BADANTI –

Si rammenta ai datori di lavoro domestici la consegna del prospetto paga del mese precedente, entro Martedì 5 Maggio.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com , alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara